
Fase transitoria del Reddito di cittadinanza

Il decreto - legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni con legge 3 luglio 2023, n. 85 che ha introdotto le due nuove misure sostitutive del Reddito di cittadinanza, l'Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro, ha definito anche il regime transitorio per la fruizione del Reddito di cittadinanza.

Nel 2023 la durata del Reddito di Cittadinanza è di 12 mesi per famiglie con minorenni, persone con disabilit๠e persone di età pari o superiore ai 60 anni. Per tutti gli altri la durata del RdC è di 7 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Tuttavia, il limite temporale dei sette mesi non si applica ai percettori di RdC presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Decorsi i 7 mesi, qualora il nucleo familiare non sia stato preso in carico, il beneficio è sospeso e potrà essere riattivato, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito alla comunicazione all'INPS entro il 31 ottobre 2023 della avvenuta presa in carico da parte dei servizi sociali. I nuclei familiari indirizzati ai servizi sociali potranno iniziare o proseguire un percorso già avviato e, se presi in carico per la definizione del percorso di inclusione sociale, potranno continuare a ricevere il beneficio fino al 31 Dicembre 2023. Per questi nuclei l'Analisi Preliminare su GePI dovrà essere finalizzata con esito B, C, o D. Sono dunque esclusi da questa casistica coloro che sono indirizzati ai CPI (esito A dell'Analisi Preliminare o indirizzamento iniziale, sulla base delle esperienze lavorative pregresse).



Ai nuclei di percettori di Rdc, al cui interno vi siano persone disabili, minorenni, ultrasessantenni, o componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione, è potenzialmente destinata la nuova misura dell'assegno di inclusione (ADI), a decorrere dal 1° gennaio 2024, quale misura di contrasto alla povertà, fragilità ed esclusione sociale. Maggiori informazioni disponibili alla pagina ADI sul sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per i nuclei composti esclusivamente da componenti attivabili al lavoro di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che nel 2023 hanno usufruito della misura RdC per sette mensilità e per i quali è previsto un percorso di attivazione con i centri per l'impiego, il beneficio Rdc terminerà con la settima mensilità del 2023. A partire dal 1° settembre 2023 sarà possibile chiedere il Supporto per la Formazione e per il Lavoro (SFL). Maggiori informazioni disponibili alla pagina SFL sul sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si tratta di una misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate (art. 12 del D.L. Lavoro 2023).

La partecipazione, a seguito della stipulazione di un patto di servizio, alle attività per l'attivazione nel mondo del lavoro determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità.

Sono anche disponibili utili indicazioni consultando le FAQ alla pagina dell'URP on line del Ministero del lavoro https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/?language=it navigando le pagine delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa che offrono utili indicazioni sulla fase transitoria e sui requisiti di accesso alle nuove misure.